

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO
Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro

Richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

PER

La docente Fratto Vincenza, nata a Sellia Marina (CZ), il 31/03/1976, CF FRTVCN76C71I590T, residente in Simeri Crichi (CZ), viale del Turismo, Vill. Conca d'Oro, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso RG 318/2016, dall'avv. Caterina Zaffino CF ZFFCRN83R48C352G, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Catanzaro, alla via Purificato, n. 14, tel e fax 0961/743203, pec caterina.zaffino@avvocaticatanzaro.legalmail.it,

Ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, avente sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, alla via Gioacchino da Fiore, 34;
- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca , Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Catanzaro, via Lungomare, n. 259, rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, alla via Gioacchino da Fiore, 34;
- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Catanzaro, ,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Catanzaro, viale Cosenza, n.31, rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, alla via Gioacchino da Fiore, 34;

Resistenti

NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), di tutti gli ambiti territoriali italiani, per gli anni scolastici 2014/2017 , che potrebbero, per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, essere pregiudicati in termini di posizione in graduatoria o altro;

per l'accertamento,

previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente all'inserimento, in virtù del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico



1993/1994, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catanzaro, per il triennio 2014/2017.

PREMESSO

che la sig.ra Fratto Vincenza ha depositato ricorso (all.1) ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. , recante RG 318/2016, mediante deposito telematico dell' 11/02/2016, presso la cancelleria, sez. lavoro, di codesto On. Tribunale, affinché venissero accolte le seguenti conclusioni:

In via cautelare:

"l'On.le Tribunale del Lavoro adito, voglia provvedere in via cautelare, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ad ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di provvedere all' inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), valide per gli anni scolastici 2014/2017, a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini della partecipazione alle prossime immissioni in ruolo e comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio".

Nel merito:

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA'/ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE.

1. Del Decreto Ministeriale 235/2014 e del Decreto Ministeriale 325/2015, nella parte in cui non hanno consentito alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Catanzaro, per come specificato in premessa, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), con il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia, anche previa autorizzazione alla presentazione della domanda di inserimento;

2. Delle Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), relative al personale docente, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

NEL MERITO

1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Catanzaro, classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), relative al personale docente, nella



posizione derivante dal punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia, anche previa autorizzazione alla presentazione della domanda di inserimento;

2) Condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia.

3) La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, in assoluto subordine, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

In ogni caso:

- *Con vittoria di spese e competenze di giudizio e distrazione a favore del sottoscritto procuratore.*
- In uno con il ricorso è stata prodotta istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151, vista l'oggettiva impossibilità di notifica nei modi ordinari a tutti i docenti potenzialmente lesi da tale azione inseriti nelle GAE di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali Italiani;
- Che, con decreto n. 1949 del 25/02/2016 (all.2), notificato alla pec dello scrivente procuratore in data 01/03/2016, il Giudice designato, Dott.ssa Laura Orlando, ha rigettato l'istanza per la notifica con le modalità richieste motivando che: *"l'art. 151 cpc riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 cpc, è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico Ministero; che, pertanto, non sia applicabile il disposto di cui all'art. 151 cpc, là dove si verta in fattispecie ricadenti nella previsione di cui all'art. 150 cpc"*;
- Che con il medesimo decreto veniva fissata la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza del 14/04/2016 e si onerava l'odierna ricorrente a notificare alla controparte il ricorso e il decreto entro il 18/03/2016;
- Che la notifica nei modi ordinari del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati risulterebbe impossibile, non solo per i tempi del procedimento d'urgenza, ma soprattutto per l'immenso ed indefinito numero di destinatari;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sulla G.U., sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente e, peraltro, non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del giudizio;



- Che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n.106, “(*...*)Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (*...*)”;
- Che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 150 cpc che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, compresi quelli per via telematica, purchè “Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (Cass. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- Che il TAR Lazio, quando investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame (Trib. Cremona sez. lavoro RG 491/15; Trib. Ferrara, sez lavoro R.G. 420/2015; Trib. Lodi, sez. lavoro R.G. 423/15 e moltissimi altri - vedasi il sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/marzo) hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “(*...*) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso (*...*) giustificano il ricorso a **forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.** autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (*...*)” (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/2011);
- Che lo stesso Ill.mo. Presidente del Tribunale adito ha già autorizzato in identica vertenza, R.G. 1975/2015, la notifica tramite la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR, nella sezione dedicata, e su quello dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- Che l'evoluzione normativa e tecnologica permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con efficacia sicuramente maggiore considerato che



chi il potenziale interessato difficilmente prenderà costante visione del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, mentre assai più facilmente andrà a verificare sul sito dell'amministrazione interessata.

- Che alla notifica alle amministrazioni convenute si sta procedendo nei termini ordinari, mediante consegna di copia nella sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, 34, presso cui tutte sono *ex lege* domiciliate.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato, formula

ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Presidente adito, alla luce di quanto sopra premesso, sentito il Pubblico Ministero, voglia autorizzare la notificazione del ricorso avente R.G. 318/2016 ai potenziali contro interessati, con le modalità e le forme di cui in premessa, ossia mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- Nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;
- Indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2014, ed in particolare i docenti inseriti, per le suddette classi di concorso, nell'ambito territoriale di Catanzaro”*.
- Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

e comunque con le modalità e le forme prescritte ex art. 150 cpc o in qualsiasi altra forma l'Ill.mo Presidente riterrà opportuna.

Si allegano:

- 1) copia Ricorso ex art. 414 , 669 quater e 700 cpc;
- 2) copia decreto di fissazione udienza, con rigetto istanza notifica ex. art. 151 cpc.

Con osservanza

Avv. Caterina Zaffino

